

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEL TAPPETO DI USURA, A SEGUITO DEI LAVORI DI BONIFICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL SII NELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 OMBRONE, IN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO DI 2 LOTTI FUNZIONALI, PER LA DURATA DI 24 MESI CIASCUNO.

Tender 3873 – Rdo amm.va 5920 (Econ. xxxx) CIG XXXXXXXXXXXX

AFFIDATO all'Impresa xxxxxxxxxxxxxx

Importo totale € 3.000.000,00 di cui € 110.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza oltre IVA per legge.

TRA

1. **Acquedotto del Fiora S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR-011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, **Piero FERRARI**, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.

E

2. L'impresa **xxxxxxxxxxxxx**, con sede in **xxxxx (xxx)**, **xxxxxxxxxx** n. **xxx**, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese del **xxxxxxxxxx** al n. **xxxxxxxx**, Repertorio Economico Amministrativo n. **xxxxxxxx** in persona, del Sig. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** nato a **xxxxxx (XX)** il **xx/xx/xxxx**,

domiciliato presso la sede sociale il quale interviene al presente atto in qualità di xxxxxxxxxxxx.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

Con Relazione a contrarre allegata alla RdA 200028833 l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A., ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara relativa ai **"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEL TAPPETO DI USURA, A SEGUITO DEI LAVORI DI BONIFICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL SII NELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 OMBRONE"**, per la durata di 24 mesi, sotto forma di Accordo Quadro, di n.

2 lotti per un importo complessivo di **€ 3.000.000,00** di cui **€ 150.438,52** per oneri inerenti alla sicurezza oltre IVA per legge così suddiviso:

Lotto 1 -Provincia di Grosseto - CIG B56FC72244, importo totale € 1.500.000,00 di cui € 75.219,26 per oneri inerenti alla sicurezza

Lotto 2 -Provincia di Siena - CIG B56FC73317 importo totale € 1.500.000,00 di cui € 75.219,26 per oneri inerenti alla sicurezza.

L'appalto avrà luogo nei Comuni ricadenti nelle Province di Grosseto e Siena gestiti da AdF di seguito specificati:

Lotto 1 – Provincia di Grosseto - Comuni: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio, Scansano.

Lotto 2 – Provincia di Siena - Comuni: Siena, Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Montieri, Monteriggioni, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Murlo, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Montalcino, Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Rapolano Terme.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONGONO ENTRAMBI I LOTTI

CATEGORIA PREVALENTE OG3 "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" pari ad € 1.500.000,00, in classe III bis.

Con la medesima determinazione è stato autorizzato di esperire la gara mediante **procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie** approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/0/2023 prot nr. 20187, Integrato con determina prot. 5459 del 29/02/2024 nel rispetto del successivo art. 4 che disciplina il Criterio di selezione degli inviti e Rotazione degli affidamenti.

Il criterio di selezione dell'offerta per ogni lotto in gara è quello del **MINOR PREZZO**, ai sensi dell'art. 11 del suddetto Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 36/2023, ovvero si procederà mediante ribasso da applicarsi sull'EPU a base di gara.

Secondo quanto riportato all'articolo sopra richiamato i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia non trovano applicazione; nelle fattispecie di cui sopra, la Società si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 54 comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 36/2023.

E' stato previsto altresì per entrambi i lotti (Lotto 1 provincia di Grosseto e Lotto 2 provincia di Siena), trattandosi di lavori urgenti, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. lgs n. 36/2023, che il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'o.e. aggiudicatario, nelle more dei controlli\verifiche di legge, l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Si è proceduto in data XX/XX/XXXX a pubblicare la gara di appalto Tender 3873 - Rdo Amm.va 5920 (RdO Econ. 5921-5922), Gruppo Acea, per la gestione delle gare online jaggaer-one.

- La gara è stata aperta in data xxxxxxxx, in seduta aperta al pubblico ed accertata la correttezza delle operazioni di gara, si è proceduto a formulare proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. lgs n. 36/2023 in favore dell'impresa xxxxxxxxxxxx per il Lotto xxx, CIG XXXX, per un **ribasso economico offerto da applicarsi all'EPU posto a base di gara pari al xxxx %.**

- l'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, ai controlli circa l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice degli appalti, accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'ANAC, nonché gli

ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. xxxxxx del xxxxxxxxxxxx.

Con determinazione prot. n. xxxxx del xx/xx/xxxxx, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra per il Lotto XX CIG XX, alla suddetta Impresa pubblicando la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 con prot. n. xxxxx del xx/xx/xxxx.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto e dei suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da consentire agli o.e, di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Acquedotto Del Fiora S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale e del tappeto di usura, a seguito dei lavori di bonifica e interventi di manutenzione eseguiti nel SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone, in

Accordo Quadro, suddiviso di 2 lotti funzionali, per la durata di 24 mesi ciascuno.

Lotto 1 xxxxxxxx RDO XXX- CIG XXXXXX

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto avrà luogo nei Comuni ricadenti nelle Province di xxxxxx gestiti da AdF di seguito specificati:

Lotto 1 – XXX - RDO XX– Comuni: xxxxxxxxxxxx

ART. 3 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica
- Elaborato 1.1 => Capitolato Speciale di Appalto (in forma abbreviata di seguito CSA)
- Elaborato 1.2 => Particolari costruttivi, sezioni tipo e schemi di misurazione lavori;
- Elaborato 1.3 => Specifiche dei materiali;
- Elaborato 1.4 => Livelli di servizio e penalità
- Elaborato 1.5 => Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali all'avvio;
- Elaborato 2.1 => Elenco Prezzi;
- Elaborato 3.1 => Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100 D.lgs. 81/08 e smi)
- Elaborato 3.2 => Stima costi sicurezza

MANUALE DI UTILIZZO APPLICATIVO MOBILE SAM.

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

ART. 4 – DURATA

La durata del Contratto sarà di (24 mesi) ovvero 730 giorni naturali e consecutivi per il Lotto x Provincia di xxxx a partire dalla data del verbale di consegna delle attività contrattuali di cui all'Art. 13 del CSA per ogni lotto e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Qualora alla scadenza temporale del Contratto non sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui sopra, la Committente, a suo insindacabile giudizio potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell'importo massimo e per un periodo, comunque, non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi. La durata del Contratto è calcolata a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante potrà usufruire dell'accordo Quadro in essere nella misura e quantità necessarie alle proprie esigenze senza nessun obbligo di esecuzione minima imposta dal Fornitore.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da AdF S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è

fissato in € 1.500.000,00 di cui € 75.219,26 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA per legge;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, ovvero pari al xx,xx% fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

ART. 6 – REVISIONE PREZZI

In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali variazioni non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; saranno valutate, decorso almeno 1 anno dalla stipula

del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 16 "Disposizioni transitorie e finali" dell'allegato II.2 bis introdotto dal D.Lgs 209/2024, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 3 lettera a) e comma 4 dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 nella versione previgente la modifica e pertanto il testo nella versione in pubblicata al 1 luglio 2023.

ART. 7 - GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONI

L'impresa come da ns prot n. xxxx del xxxxx ha presentato **Fideiussione assicurativa n. xxxxxxxxxx**, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx, Agenzia di xxxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di **€ XXXX** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei

lavori. Tale polizza n. **xxxxxxxxxxxx** stipulata con xxxxxxxxxxxxxxxx., Agenzia di xxxxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di € 500.000,00.

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione per danni contro tutti i rischi da esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza, n. **xxxxxxxxxxxx** rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia cod xxxx di xxxxxxxx d'ora innanzi indicata come Compagnia Assicurativa, agli atti della Stazione Appaltante, è stipulata nella forma c.d. "CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.) per un massimale di € 1.500.000,00.

L'Impresa ha stipulato, con la polizza sopra riportata ha stipulato un'assicurazione di Responsabilità Civile per RCT ed RCO, nell'esecuzione dei lavori, con la medesima polizza – Sezione B, per la medesima durata, e per un massimale adeguato.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

Art. 9 – Obblighi Appaltatore

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

Art. 10 – Penali

Si rinvia integralmente al CSA di gara.

Art. 11 – Inadempienze dell'appaltatore

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in

cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 12 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

- | | | |
|-----|--|--|
| | | |
| 21) | occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; | |
| 22) | raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; | |
| 23) | comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione. | |
| 24) | violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante. | |
| 25) | pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale. | |

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto

manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 13 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 14 – Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello")**, nonché il **Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF**, consultabili in **<https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili>** e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con

effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad

amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta,

qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 16 – Applicazione e previsione della normativa di cui al

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla

stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 17 - Foro competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 18 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari)

Per L'Impresa xxxxxxxxx Firmato digitalmente *Il Rappresentante Legale* (xxxxx)

BOZZA

ART. 9 - OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

Art. 10 – PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 11 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora

l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 12 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

- | | |
|-----|--|
| 3) | frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali; |
| 4) | sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; |
| 5) | qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti. |
| 6) | sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; |
| 7) | venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto; |
| 8) | venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; |
| 9) | compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate; |
| 10) | qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; |
| 11) | mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; |
| 12) | violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale; |
| 13) | violazione delle disposizioni in materia di subappalto; |

- | | |
|-----|--|
| 14) | omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; |
| 15) | violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; |
| 16) | inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore; |
| 17) | reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati; |
| 18) | violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva; |
| 19) | accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione; |
| 20) | violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti; |
| 21) | occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; |
| 22) | raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; |
| 23) | comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione. |
| 24) | violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante. |
| 25) | pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative |

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal Codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 13 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,

n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

**ART. 14 – COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001,
ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST**

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello")**, nonché il **Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF**, consultabili in **<https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili>** e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza

dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato <https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 – Applicazione e previsione della normativa di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in

data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it),
pedissequamente riportate nel presente articolo:

6. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

7. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

IV. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

V. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

VI. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

9. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

10. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso

di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ADF S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari)

Per l'Impresa xxxxxxxx

Firmato digitalmente *Il Rappresentante Legale* (Sig. xxxxxxxxxxxx).

BOLZA